

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1325

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, FIRRARELLO, COMINCIOLI,
CURTO, NESSA, GAGLIONE, BEVILACQUA, TRAVAGLIA,
D’AMBROSIO, CICCANTI, MANUNZA, LIGUORI, COSTA,
BARELLI, RUVOLO, MINARDO, NOVI, TREMATERRA,
SAMBIN, OGNIBENE, BASILE, MEDURI, GIRFATTI, ZAVOLI,
GUBERT, IERVOLINO, CHIRILLI, MARINI, CIRAMI e MALAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2002

—————

Norme relative allo sfruttamento della prostituzione minorile
extracomunitaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia sono 50.000 le donne straniere schiavizzate per lo sfruttamento della prostituzione che provengono dall'area africana (25 per cento, di cui l'80 per cento dalla Nigeria), soprattutto dall'Edo State ed in particolare da Benin City; altre africane provengono dal Ghana, dal Camerun, dal Burundi, dalla Liberia. Il 25 per cento provengono dall'area dei Balcani, in *primis* dall'Albania, dal Kosovo, dalla Macedonia, dal Montenegro. Il 35 per cento provengono invece dall'area dell'Est europeo, in particolare da Bulgaria, Romania, Ungheria, Moldavia, Bielorussia, Ucraina e Uzbekistan. Infine il 3 per cento proviene dalla Cina ed il 10 per cento dall'America Latina.

Tutta la prostituzione straniera è in mano al *racket* albanese, nigeriano, russo, che la sfrutta sia su strada che nei locali. Si tratta di circa 80.000 persone che hanno circa 9 milioni di clienti dei quali quasi il 4 per cento ha meno di 18 anni. Quanto alle prostitute, il 35 per cento sono minorenni ed anche bambine di dodici-tredici anni.

In Italia, la legge 3 agosto 1998, n. 269, introducendo l'articolo 600-*bis* nel codice penale, oltre a punire con pene dai sei ai dodici anni chi induce, favorisce o sfrutta la prostituzione minorile, punisce il cliente che compie atti sessuali, in cambio di denaro o altra utilità economica, con una persona di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, lasciando quindi impunito colui che compie i medesimi atti con persona di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni; d'altra parte il codice penale, con le disposizioni di cui agli articoli 609-*quater* e 609-*quinqies*, afferma la intangibilità del minore di

quattordici anni con il quale non è possibile, in alcun modo, compiere atti sessuali. Ora, coniugando a questa disciplina la normativa di cui al citato articolo 600-*bis* del codice penale, è evidente il vuoto normativo creato dal legislatore che ha lasciato senza tutela il minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni con il quale, stando alla normativa attuale, è lecito avere rapporti sessuali in cambio di denaro o altra utilità economica.

L'attuale legislazione, non solo quindi non colpisce il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione perchè non punisce il cliente, legittimando la sua richiesta di «sesso a pagamento», ma non tutela neanche la minore età, nonostante la stessa Cassazione abbia più volte riconosciuto la natura immorale del rapporto tra cliente e prostituta. Il Supremo Collegio, infatti, ha più volte definito nullo il contratto tra cliente e prostituta per illiceità della causa contraria al buon costume: («la prostituzione è attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per denaro che una donna faccia del proprio corpo...» vedi Cassazione civile, III sezione, 1° agosto 1986, n. 4927);

Si rende indispensabile una normativa *ad hoc* che vieti il compimento di atti sessuali con le prostitute straniere al fine di liberarle, che abolisca il *racket* e che renda libere circa 50.000 schiave, fra cui tante bambine e adolescenti.

I due articoli del presente disegno di legge traducono i criteri sopra esposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque compie atti sessuali con una donna di nazionalità extracomunitaria minorenni, che esercita la prostituzione, è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 600-*bis* e 609-*quater* del codice penale.

2. Ove fosse necessario stabilire l'età anagrafica ai fini dell'applicazione del comma 1, la prostituta può essere sottoposta all'esame radiografico del polso.

3. La pena di cui al comma 1 può essere sostituita, in caso di prima condanna, a richiesta di parte, dalla frequenza del condannato di un corso di recupero sociale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e le associazioni *no-profit* impegnate in attività di contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, al fine di istituire i corsi di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono istituiti fondi per attività di risocializzazione delle vittime dei reati di cui alla presente legge, mediante l'utilizzazione dei beni e delle risorse sottoposti a sequestro ed appartenenti alle organizzazioni criminali ed alle persone coinvolte nelle attività illecite di cui alla presente legge.

